

Famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - consensuale - Condizioni economiche contenute negli accordi di separazione consensuale - Impugnazione per vizio del consenso - Ammissibilità - Violenza morale - Differenza dal "metus ab intrinseco" - Fattispecie.

L'azione di annullamento delle pattuizioni di contenuto economico contenute negli accordi di separazione consensuale omologata può essere esercitata, integrando un vizio della volontà, nel caso di violenza morale, che si verifica qualora uno dei coniugi subisca una minaccia specificamente finalizzata ad estorcere il consenso alla conclusione del negozio, di natura tale da incidere, con efficienza causale, sul determinismo del soggetto passivo, che in assenza della minaccia non avrebbe concluso l'accordo, a differenza del caso in cui la determinazione della parte sia stata provocata da timori meramente interni, ovvero da personali valutazioni di convenienza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, nell'escludere la configurabilità della violenza morale, non aveva adeguatamente valorizzato l'esistenza di minacce da parte dell'ex coniuge, seppur giudizialmente accertate in sede penale, né la loro efficacia a coartare la volontà della ricorrente).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 27323 del 16/09/2022 (Rv. 665637 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0158, Cod_Civ_art_1427, Cod_Civ_art_1441, Cod_Civ_art_1434

Corte

Cassazione

27323

2022